

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro di
Giustizia e Giustizia ed affari ecclesiastici

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato di presentare
al Parlamento il qui unito progetto di legge, con cui vengono
prorogati di un anno i termini stabiliti dagli art. 8. 14.
e 15. della legge 13. Luglio 1857. sulle enfiteusi, di svolger-
ne i motivi e di sostenerne la discussione.

addi

[Signature]

[Signature]

Avviso Del 14 Giugno 1834
 Acquato di giorno

Proclamazione

La legge Del 13 luglio
 1834, all'art. 1.º provvedendosi
 al riscatto delle enfiteusi
 e di altre simili concessi-
 sioni perpetue fu stabilito
 che nel primo anno
 dalla pubblicazione della
 legge, il solo censista ab-
 bia diritto di consolidarsi
 coll'usito il Diritto Per-
 petuo, trascorso un tal
 termine questa facoltà
 appartenga anche al
 Quattorzo.

Al successorio art. 14
 fa d'uopo sapere che i
 Diritto della enfiteusi
 e di altre simili concessi-
 sioni, che non si ab-
 biano a considerare come
 perpetue, e che perciò
 non sono ammesse al
 Diritto del termine
 di un anno, faranno
 parte del capitale
 liquidato.

Signori Deputati,

Nella legge del 13 luglio 1867. all'art. 8, provvedendosi al riscatto delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, fu stabilito che nel primo anno dalla pubblicazione della legge, il solo utilista abbia diritto di consolidare coll'utile il diretto dominio, trascorso un tal termine questa facoltà appartenga anche al direttario.

Al successivo art. 14. poi si prescrive che i direttari delle enfiteusi e di altre simili concessioni, che non si abbiano a considerare come perpetue, e che perciò non sieno svincolabili, debbano nel termine di un anno far seguire sui libri di catasto o censuari l'iscrizione del

fondo a propria colom-
na in unione all'insen-
sione in capo dell'utilis-
ta ed inoltre far trascrivere
il proprio titolo all'ufficio
delle ipoteche nella confor-
mità prescritta dall'art.
2304. del codice civile; così
pure sieno obbligati nel
medesimo termine di far
aggiungere nella colonna
dell'utilista la loro iscrizio-
ne in unione a quella
del medesimo, e gli stessi
obblighi, nel termine di
18. mesi dalla promulga-
zione della legge, incomba-
no ai direttarij delle enfiteu-
si perpetue o considerate
come perpetue, delle
quali prima della sca-
denza di detto termine,
non sia stata promossa
l'istanza per lo svine-
colamento.

Infine nell'art. 15. si
dispose che quando il
Direttario non sia mun-
to di titolo ed abbia entro
l'anno istituito il giudizio
per far riconoscere i suoi

Diritto il termine per le
iscrizioni e trascrizioni
predette non scada che
sei mesi dopo che la lite
sia ultimata definitiva-
mente.

Scopo della legge sul
fissare i suddetti termini
fu di evitare gli interef-
sati a provvedere sol-
lecitamente al riscatto
delle enfiteusi perpetue,
ed a rendere sì queste,
ove non siansi appran-
cate, come le temporarie,
pubbliche coll'iscrizione
al catastro dei beni vin-
colati e colla trascrizio-
ne dei relativi titoli
all'ufficio delle ipoteche.

Questa provvida
legislativa disposizione
non tornò inefficace;
poiché non pochi dei
Direttori e degli utilisti
si accinnero a dare
alla legge di che trat-
tasi eseguimento.

Se non che in due
petizioni tutte presenta-
te a questa Camera

e che furono riferite
nella tornata del 12.
corrente mese, si rap-
presentò che l'origine
della maggior parte
delle enfiteusi risale
a tempi antichissimi;
che i documenti di cui
si abbisogna per provare
l'esistenza di tali con-
fusioni, i patte nelle mede-
sime inserti e le av-
venute reinvestiture,
trovansi depositati
in archivi esistenti
in provincie Italiane
beni, ma fuori stato;
che quasi tutti i beni
enfiteutici passarono
col succedersi degli anni
in possesso di diverse
persone e furono fra-
gnette divisi e suddivisi;
che perciò essendo d'uopo
di lunghe e pazienti
indagini e di molti
incombenti per rinveni-
re i necessari titoli, per
ricoroscere l'identità
dei beni e per chiarire
ed accettare le rispettive

ragioni, i termini stabiliti negli art. 8. e 14. della legge 13. luglio 1857. riescono insufficienti, ed è necessario che vengano almeno di un anno prolungati.

A dir vero, in quanto al termine fissato nel primo dei succitati art. la chiesta proroga non può considerarsi da assoluta necessità imposta; poiché giusta il successivo art. 9. anche quando scaduto l'anno il direttario direttari di voler a suo favore eseguire la consolidazione dell'intera proprietà, e concessa prelazione all'istituto, purché entro 15. giorni dalla ricevuta intimazione faccia conoscere di volere egli stesso far uso di un tale diritto.

Così pure non può dirsi indispensabile la proroga del termine fissato all'art. 14., potendo i direttari, e quali

non abbiamo i necessari
titoli, ottenere la sos-
pensione della Decore-
renza dei termini coll'
istituzione del giudizio.

È tuttavia siccome
è miglior consiglio il
dare agio alle parti di
scendere ad accordi,)
anziché indirettamente
obbligarli a volgersi
alla via giudiziaria coll'
unico fine di acquistare
tempo, e siccome pro-
gandosi il termine ai
diritturj ragione esige
affinche vi sia parità
di condizione che si
conceda consimile
favore agli utilisti, i
quali si meritano)
speciale riguardo, avendo
d'ordinario essi od i loro
maggiori fecondato
col sudore della loro
fronte, e meso in com-
mercio beni che trovavano
incotti e che non avevano
valore alcuno, ed essendo
i medesimi generalmente
semplici agricoltori

poco edotti degli affari
legali; perciò non può
a meno di riconoscersi
essere da equità sorretta
la domanda dell'avanti
menzionata proroga.

Mossa da tali confi-
derazioni, questa camera
ordinava l'invio al ministero
della Giustizia delle sud-
dette petizioni, con invito
di appoggiarle nella
parte relativa al chiesto
prolungamento di
termine; ond'io mi fo
quest'oggi grato e sol-
lecito debito di adem-
pire al voto espresso
nell'ultima tornata
da questa camera,
presentandovi il qui-
unito progetto di legge.

Sebbene la proroga
del termine fissato dall'
art. 14. si estenda
implicitamente esian-
a quello di cui è cenno
nell'art. 15. per l'istitu-
zione del giudizio; non di
meno affine di togliere
ogni men fondato dubbio,
stimai opportuno di ciò

espressamente accennare
e presentandosi l'opportu-
nità, credei conveniente
di correggere una lieve
inesattezza che erasi
commessa nel sudd: art.,
nel quale si fissò un
anno per l'istituzione
del giudizio tanto nel
caso di enfiteusi tempo-
rarie, come in quello
di enfiteusi perpetue,
mentre nell'art. preceden-
te relativo all'iscrizione
e trascrizione si fece
differenza fra le une
e le altre, concedendo
per le prime un anno
e per le seconde 18.
mesi. Ogni dubbiezza,
ogni discrepanza è
tolta stabilendo, che
i termini fissati e
prorogati per l'iscrizio-
ne e trascrizione di
cui all'art. 14. della
legge 13. luglio 1859. sono
egualmente concessi
per l'istituzione del
giudizio di cui nel
succesivo art. 15.

La presente proposta
affinchè possa rispondere
all'intendimento che
la detto, è mestieri sia
in legge convertita,
prima che i termini
che vogliono prorogare
siano scaduti.

Ora l'anno di cui è
cennato nei più volte
ricordati articoli, si
compie con tutto il
19. del venturo mese.

Si ma di tal epoca
questo schema deve
essere esaminato ed
approvato dalle due
 Camere, sancito e
promulgato, e qualora
dopo decorso il
termine ordinario
della promulgazione,
stabilito nell'art. 4.
della legge 23. Giugno
1854, cioè 10. giorni dall'
inserzione nella Gazzetta
ufficiale per gli Stati
di terraferma, e 15. per
le Isole di Sardegna ed
Cappaja, egli è evidente
che potrebbesi correr

rischio di veder scadute
i termini prima che
la legge sia posta in
operanza.

Quando perciò della
facoltà espressamente
nella succitata legge
prevista, avvisai neces-
sario di aggiungere
un articolo per dichia-
rare ~~che~~ che la presente
legge ~~andava~~ andava
in vigore il giorno
immediatamente
successivo alla sua pro-
mulgazione. Dal
che non me verrà dan-
no alle parti non
imponendosi loro
alcun obbligo ^{ma} conceden-
dosi invece in favore.

Di fronte delle cose
esposte, crederei sovrano
o signori, ogni parola
per ulteriormente
dimostrarvi la somma
urgenza del presente
progetto e per raccoman-
darvi di voterlo colla sot-
leccitudine che per l'or-
si possa maggiore esaminare
e discutere.

Proroga dei termini

fissati dagli art.

8. 14. e 15.

Della legge 13. luglio 1857.

sulle enfiteusi

Art. 1^o

I termini stabiliti dagli art. 8. e 14. della legge 13. luglio 1857. sono prorogati di un anno.

Art. 2.

Gli stessi termini stabiliti e prorogati per l'iscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14. della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art. 3.

La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione.

Relazione

SESSIONE 1857-58

N° 69-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DEPRETIS, CHIAPUSSO, CASSINIS, CAPRIOLO, FALQUI-PES,
COSTA DELLA TORRE, CAVALLINI G.

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 14 giugno 1858

Proroga dei termini fissati dagli articoli 8, 14 e 15
della legge 13 luglio 1857 sulle enfiteusi.

Tornata del 16 giugno 1858

SIGNORI,

La legge del 13 luglio 1857 immutò i diritti e le obbligazioni dipendenti dalle convenzioni enfiteutiche.

Lo svincolo delle enfiteusi perpetue, non possibile prima senza il consenso del direttario ed utilista, fu con quella legge dichiarato facoltativo ad entrambi, data però la preferenza all'utilista di consolidare in determinato tempo in suo capo il diretto coll'utile dominio.

Al direttario provvisto di titolo equiparò, per gli effetti di essa legge, quegli che, anche sprovvisto di titoli, fosse da 30 anni in possesso giuridico di esigerne i canoni.

Provvide quella legge all'interesse dei terzi, prescrivendo che i vincoli enfiteutici fossero resi pubblici e coll'iscrizione nei libri catastali o censuari del nome del direttario in unione a quello dell'utilista, e colla trascrizione del titolo nell'ufficio delle ipoteche.

In caso di svincolo cambiò il diritto di condominio del direttario in privilegio ipotecario.

(69-A)

Quella legge avendo pertanto per causa di pubblica utilità la libertà dei beni, la pubblicità dei pesi, espropriati per così dire a' direttari ed utilisti dei diritti convenuti in tempi che la legge comune proteggeva quelle stipulazioni, ragione suggerisce che loro si conceda tutto quel tempo che è largamente creduto necessario perchè possano godere della facoltà loro concessa dalla nuova legge.

Ora stando in fatto che per alcune provincie di questo Stato, parte considerevole dei titoli enfiteotici, tanto originari che di reinvestitura, furono stipulati in provincie italiane, ma non dipendenti da questo libero Stato, e che perciò appunto molti fra gl'interessati non hanno potuto ancora avere copia di quei titoli, difficile essendo loro di avere la data precisa di quegli atti, ed anche il nome dei primi concedenti l'enfiteusi, egli è conforme ad equità che i termini stabiliti colla legge del 1857 siano prorogati.

La proroga di un anno, se a prima fronte sembra soverchia, si riconosce però necessaria ritenuto il tempo assai lungo che si dovrà impiegare nella dimostrazione della successività del trapasso dal primo concedente l'enfiteusi al direttario attualmente rivestito della ubicazione ed identità del fondo semovente;

Altronde nessun pregiudicio torna da questa proroga, nè al direttario nè all'utilista, eguale essendo per ambi la proroga.

La Commissione unanime perciò propone alla Camera l'adozione del progetto quale fu presentato dal Governo.

CHIAPUSSO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 15 luglio 1857 sono prorogati di un anno.

Art. 2.

Gli stessi termini stabiliti e prorogati per l'iscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art. 3.

La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione.

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Tornata del 17. Giugno 1857
Nellati